



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 53.2

Allegati:

Roma (vedi intestazione digitale)

M

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5320]
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: [5320] FERRANDINA (MT), SALANDRA (MT), GARAGUSO (MT): Progetto di un impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW, sito nel Comune di Ferrandina (MT) e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT).
Proponente: GR Value Ferrandina S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: GR Value Ferrandina S.r.l. (già GR Value Development S.r.l.)

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

a.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5320]
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio
archeologico*
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato regionale del MiC per la Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Basilicata
- Dipartimento Ambiente ed Energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Difesa del Suolo
ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it

- Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Basilicata
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Alla Provincia di Matera
Area 3 Ambiente e tutela del territorio
Servizio 7 Autorizzazione Unica Ambientale – Ufficio Ambiente
ambiente@cert.provincia.matera.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

f

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;
VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

CONSIDERATO che la Società GR Value Ferrandina S.r.l. (già GR Value Development S.r.l.), con nota 175_20grvdep_wfer del 04/05/2020, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004;
2. autorizzazione culturale di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n.616/1977;
4. autorizzazione antisismica di cui all’articolo 94 del DPR n. 380/2001;
5. Parere sulla compatibilità rispetto al Piano di assetto idrogeologico (PAI);
6. Autorizzazione allo scarico di cui all’articolo 124 del D. Lgs.152/2006 (acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate della sottostazione);

CONSIDERATO che detta istanza è stata poi perfezionata dalla Proponente con nota 289_20grvdo_WEFR del 19/06/2020, in seguito a specifica richiesta dell’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (‘MATTM’), trasmessa con nota 45976/MATTM del 18/06/2020;

CONSIDERATO che l’allora ‘MATTM’, con successiva nota prot. DVA/54382 del 14/07/2020 ha comunicato ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti l’avvenuta pubblicazione sulla propria piattaforma *web* del progetto, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi non tecnica, informando i medesimi soggetti che dalla data di tale comunicazione decorreva il termine di 30 giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. 30173-P del 16/10/2020, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare, per gli aspetti di competenza, la completezza della documentazione di cui sopra;

CONSIDERATO che, con nota n. DVA.R.U. 80281 del 09/10/2020, il medesimo MATTM, non avendo ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale ai fini del rilascio del provvedimento di VIA e avendo verificato la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata

istanza, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di cui trattasi ..." al proponente e ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli ambientali richiesti;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 30173 del 16/10/2020, nell'ambito del procedimento di VIA in seno alla procedura di cui all'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi;

VISTA la DGR 851 del 25 novembre 2020 con la quale la Regione Basilicata ha espresso il proprio parere negativo sull'intervento in esame;

CONSIDERATO che, con prot. n. G.0022809/2020 del 29/12/2020, acquisita al prot. della Scrivente per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il Comune di Ferrandina ha inoltrato all'On.le Ministro la D.D.C. n. 35 dell'11/12/2020, con la quale detto comune ha formalizzato il proprio parere negativo in merito al progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, con nota prot. n. 281 del 13/01/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riferimento al procedimento per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio riportato in oggetto, avviato dalla GR Value Development S.r.l. con nota 175_20grvdp_wfer del 4/5/2020, e alla richiesta di parere di Codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (nota del 16/10/2020 prot. n. 30173-P, assunta al protocollo di questo ufficio al n. 9838-A del 29/10/2020) questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto, denominato Montagnola, avente potenza nominale pari a 34 MW, costituito da 6 aerogeneratori, di cui due aventi potenza unitaria di 5 MW e altezza complessiva fuori terra di 175 m (turbine FERA1 e FERA2) e di 200 m (turbine FERA3 – FERA6); da circa 20 km di cavidotto interrato e da una cabina di consegna condivisa da realizzare in prossimità della stazione Terna denominata "Garaguso".

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. aree di notevole interesse pubblico:

- riserva regionale "San Giuliano" (distanza dal sito d'intervento superiore a 9 km in riferimento agli aerogeneratori e superiore a 4 km in riferimento al SET)

1.1.b. presenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- corsi d'acqua: Torrente Salandrella, Fosso Scanalone, Fosso Val Miletta, Fiume Cavone Fosso dell'Acqua Bianca, Torrente il Gruso, Torrente Vella, Vallone del Melo, Vallone Femmina Morta;

- particelle gravate da usi civici di natura allodiale o appartenenti al demanio civico comunale;

- i centri storici di Ferrandina, Salandra, Grottole e Miglionico;

- superfici boscate lungo il reticolo idrografico, aree caratterizzate dalla presenza di alberi monumentali (Roverella in loc. Il Padre), Bosco Montagnola;

1.1.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di architettonici, paesaggistici e archeologici:

- L'area interessata dal progetto, catastalmente individuata ai Fg. 3,4,5,7,8,9,10,11,19 e 20, risulta avere prevalentemente la destinazione urbanistica come ZONA AGRICOLA E1, ad eccezione delle particelle riportate nei fogli di mappa 4, 8 e 9, che secondo la destinazione urbanistica del comune di Ferrandina sono in parte destinate a ZONA AGRICOLA E1.B (Zona boscata a finalità produttive e di miglioramento boschivo località Pietraficcata, Farneto, la Scalancata).
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "le zone di interesse archeologico": tratturo comunale Garaguso – Salandra, tratturo comunale San Mauro Forte – Salandra, tratturo comunale Aia Pulcinella, tratturo comunale Garaguso - San Mauro Forte, tratturo comunale San Leonardo.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Ferrandina: Ex Ciminiera e Filanda Scorpione, Palazzo Rago, Palazzo Lisanti, Palazzo Scorpione, Palazzo D'Amato Cantorio, Palazzo Centola, Resti del Castello di Uggiano, Palazzo Piccini – Lavecchia;
- Salandra: Palazzo Motta, Palazzo Spaziante, Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato, Madonna del Monte;
- Grottole: Castello Sichinulfo;
- Miglionico: Castello del Malconsiglio, Ex forno comunale in via Trento, Palazzo Corleto, Palazzo Di Gregorio.

1.2.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- Ferrandina: Monastero di San Domenico, Convento di San Francesco;
- Grottole: Chiesa Diruta, Convento di San Francesco.

1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Area di vincolo archeologico individuata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP:

- Area archeologica di Madonna del Monte nel comune di Salandra (D.M. 20.03.95) posta a poco più di 4 km dal parco eolico e a circa 450 mt dal cavidotto.

Nell'areale oggetto di esame (5 km di buffer dall'area di progetto) ricadono i seguenti tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:

- Tratturo comunale Garaguso – Salandra
- Tratturo comunale San Mauro Forte – Salandra
- Tratturo comunale Aia Pulcinella
- Tratturo comunale Garaguso - San Mauro Forte
- Tratturo comunale San Leonardo

Si segnala un'interferenza diretta con il tratturo comunale di San Mauro Forte – Salandra che è attraversato dal cavidotto nel tratto finale, prima di giungere al punto di consegna.

1.3.c vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici e/o di beni archeologici:

Il progetto non osserva le fasce di rispetto previste dalla L. R. 54/2015 nei seguenti punti:

- buffer di 1 km dalle aree archeologiche: il cavidotto è ubicato a circa 450 mt dall'area archeologica di Madonna del Monte nel comune di Salandra vincolata ai sensi degli artt. 10 e 45 del CBCP (D.M. 20.03.95);

- il cavidotto nel tratto finale interseca il tratturo n.52, Tratturo comunale San Mauro Forte – Salandra, vincolato ai sensi del D.M. 22.12.1983.
- **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Si riportano di seguito le interferenze con aree sensibili:

- un tratto del cavidotto si trova all'interno dei buffers di 3 km della Chiesetta dell'Annunziata e ruderi nucleo abitato e 1 km di Madonna del Monte. Parte del cavidotto e la sottostazione rientrano nel buffer di 3 Km dal limite dell'ambito urbano di Salandra e della località Montagnola e all'interno del buffer di 5 km dal perimetro del centro storico; nei pressi dell'aerogeneratore FER-A6, in una zona in cui la viabilità di accesso alla torre interseca una particella appartenente anche in questo caso al demanio civico comunale (foglio 19 p.lla 52), benché non occupata da bosco, ma solo da un filare di alberi;
- gli aerogeneratori sono disposti ai margini del bosco della Montagnola;
- il parco eolico si inserisce tra il Torrente "La Vella", a sud-ovest, distante circa 700 mt dalla torre A6, il "Vallone Mancalasalsa" situato ad Est, a circa 1.500 mt dalla torre A3 e il "Fiume Basento" situato a nord, a circa 2.000 mt dalla torre A2;
- gli aerogeneratori A1, A2 e A3 distano circa 7.500 dalle delimitazioni dei centri storici di Grottole e Miglionico;
- a nord-nord est degli aerogeneratori A2 e A3, a circa 9.500 mt è presente la diga "Invaso S. Giuliano";
- il parco eolico (pala più vicina A1) dista circa 4.400 mt da Madonna del Monte (bene archeologico e paesaggistico), in agro di Salandra;
- dalla Carta Forestale della Regione Basilicata risulta che l'aerogeneratore denominato Fer AS, posizionato sul Foglio di Mappa del Comune di Ferrandina n. 9 alla particella n. 2, è posizionato in area boscata.
- inoltre, si evince, sempre dalla Carta Forestale della Regione Basilicata che alcuni tratti dei cavidotti risultano attraversanti zone boscate (D.lgs n. 34/2018 Articoli n. 3 e 4).
- L'aerogeneratore FerA4 inoltre ricade in prossimità della strada provinciale Ferrandina-Salandra a meno di 100 m. dalla sede stradale (Regione Basilicata DGR 175/2017 "Approvazione Delle Linee Guida" Art. 5).

Si rileva, inoltre, che il dettato dell'art. 12 comma 7, del D. L.vo n. 387 del 2003 e sue successive modifiche e/o proroghe, prescrive che nella scelta di ubicazione degli impianti è obbligatorio tenere conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt 7 e 8 della Legge 5 marzo 2001 n. 57, nonché dell'art. 14 del D. L.vo 18 maggio 2001 n.228 e loro successive modifiche e/o proroghe. In particolare le previsioni di progetto collocherebbero gli impianti su aree a conduzione agricola sottoposte a regimi di qualità delle produzioni e su superfici olivateate di varietà culturali ricadenti



negli elenchi di cui al disciplinare "[GP Olio lucano", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in forza di Regolamento VE n. 2020/1389 del 28 settembre 2020.

In relazione alle zone individuate come "aree di notevole interesse pubblico" è da annoverare come area più prossima al parco eolico la Riserva regionale "San Giuliano", la cui distanza dal sito di intervento risulta essere superiore ai 9 km in linea d'aria in riferimento agli aerogeneratori e superiore ai 4 km, sempre in linea d'aria, in riferimento alla SET.

Per quanto riguarda l'interferenza visiva, dall'esame della documentazione prodotta, le torri eoliche sono visibili da beni tutelati ai sensi dell'art.10. Si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti intervisibilità:

Ferrandina: Monastero di S. Domenico, Villa Comunale, palazzo d'Amato Cantorio

Grottole: Convento di S. Francesco, Castello Sichinulfo

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

- il parco eolico "EDP S. Giovanni" in territorio di Salandra costituito da n. 10 torri, dista circa 2.000. mt dal parco "Montagnola";
- il parco eolico "Fri-El" in agro di Grottole, costituito da n. 28 torri, dista circa 7.000. mt dal parco "Montagnola".

2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

il "Castello di Uggiano (Ogiano)" dichiarato di interesse particolarmente importante con D.M. 6 marzo 1971. a sud-est, in agro di Ferrandina, dal quale risultano le seguenti interferenze:

- l'aerogeneratore FerA1 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.500 mt.;
- l'aerogeneratore FerA2 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 6.200 mt.;
- l'aerogeneratore FerA3 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300 mt.;
- l'aerogeneratore FerA4 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 5.300' mt.;
- l'aerogeneratore FerA5 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.800 mt.;
- l'aerogeneratore FerA6 dista, in linea d'aria, dal Castello di Uggiano 4.600 mt.;
- la "Chiesetta dell'Annunziata" posta a ovest, in agro di Salandra, distante dalle torri A1 e A6, circa 5.000 mt; l'area di vincolo di detto bene è interessato anche dall'attraversamento del cavidotto interrato;
- "Palazzo Motta" e "Palazzo Spaziante" a Ovest, nel centro storico di Salandra, distanti dalla torre A6 circa 5.700 mt;
- il "Convento di S. Francesco" a nord, nell'abitato di Grottole, distante dalla torre A1 e A2 circa 6.000 mt;
- il "Castello del Malconsiglio" a est, nell'abitato di Miglionico, distante dalla torre A3 circa 9.000 mt;

- gli aerogeneratori A1, A2 e A3 distano circa 7.500 dalle delimitazioni dei centri storici di Grottole e Miglionico.

Tutti gli aerogeneratori, FerA1, FerA2, FerA3, FerA4, FerA5, FerA6, distano meno di 300 m. da fabbricati rurali, costituiti nel caso di specie da importanti masserie e "casini" che rappresentano non solo l'evolversi delle pratiche agricole aziendali, ma anche le fasi di sviluppo della ricca borghesia agraria della cittadina che proprio nel periodo della sua affermazione economica, agevolata dall'accaparramento dell'immenso patrimonio ecclesiastico e quindi a cavallo fra il XVIII e XIX secolo, realizzò o adeguò costruzioni già esistenti, arricchendole con elementi costruttivi e decorativi di pregio, per le quali è **in corso il procedimento per il riconoscimento del particolare interesse culturale:**

- "Casino Bitonti", "Masseria Murante" "Masseria Lo Bianco", "Casino Turrini", Masseria San Nicola o Ciquera", "Masseria La Parata", Masseria Sant'Elia", "Casino S. Maria di Valenzano",

2.3 Beni archeologici

L'area dove andrebbe a localizzarsi l'impianto interessa alcuni dei comuni (comuni di Ferrandina, Garaguso e San Mauro Forte) che costituiscono la chora metapontina interna, così come è definita nell'elenco delle aree non idonee dell'Allegato A della L.R. 54/2015. Il progetto tuttavia ricadrebbe nell'area subito esterna al poligono disegnato per la suddetta area non idonea. Tale comparto territoriale rappresenta, per utilizzare le parole della L. 54/1025, "un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo". Come sottolineato in precedenza, il caviodotto passerebbe a soli 450 mt dall'area archeologica di Madonna del Monte, vincolata ai sensi degli articoli 10 e 45 del D. Lgs. 42/2004, e interferirebbe nel tratto finale con il tratturo comunale San Mauro Forte – Salandra. Inoltre, la relazione archeologica allegata al progetto, redatta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha censito nell'area presa in esame (buffer di 5 km di raggio rispetto alle opere) 34 siti di interesse archeologico, inquadrabili dall'età preistorica all'età medievale, e sei tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983:

- sito 1_Ferrandina, Masseria Valenzano: insediamento e necropoli di età romana;
- sito 2_Ferrandina, Masseria Vecchia: sepolture di età ellenistica;
- sito 3_Ferrandina, Fonnoncelli: nuclei abitativi e sepolture di età ellenistica;
- sito 4_Ferrandina, San Nicola: area di frammenti di età ellenistica;
- sito 5_Ferrandina, Fonnone, Fontana Zeppomonte: sepolture di età medievale;
- sito 6_Ferrandina, Pizzo Corvo: area di frequentazione di età ellenistica;
- sito 17_Salandra, Piana San Giovanni: insediamento lucano;
- sito 18_Ferrandina, Le Lenze: necropoli lucana;
- sito 19_Ferrandina, Caporre, santuario lucano;
- sito 20_Ferrandina, Masseria Costa dell'Abate: sepolture non databili;
- sito 21_Ferrandina, Padula: sepolture non databili.

Tali siti noti sono per lo più rappresentati da sepolture e aree di frammenti di età ellenistico-romana riferibili con molta probabilità a insediamenti rurali legati allo sfruttamento del territorio. Anche la sottostazione elettrica, ubicata nel comune di Garaguso, ricadrebbe in prossimità di un'area interessata dal rinvenimento di una struttura, inquadrabile tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C e interpretabile come parte di un impianto di tipo rurale, non menzionata nel Documento di



*

verifica preventiva dell'impatto archeologico in quanto messa in luce nei lavori di realizzazione della stazione elettrica Terna tuttora in corso. Si segnalano anche siti archeologici di notevole interesse inquadrabili tra il IV e il III secolo a.C. quali l'area sacra in località Caporre (sito 19), la necropoli lucana di località Le Lenze (sito 18) e l'insediamento lucano di località San Giovanni (sito 17) nel Comune di Salandra.

La ricognizione archeologica effettuata nell'area di progetto ha portato all'individuazione di quattro aree di dispersione di frammenti ceramici e laterizi non interessate direttamente dalle opere in progetto, ma ubicate in posizione marginale rispetto ad esse. Pertanto in corrispondenza di questi rinvenimenti è stato attribuito un valore di rischio medio – basso mentre per il resto dell'opera un rischio basso.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali,

- vista l'istruttoria del Funzionario Architetto di questo Istituto Responsabile della Tutela del Paesaggio e dei Beni Architettonici delle aree interessate dall'intervento, arch. Annunziata Tataranno;
- vista l'istruttoria del Funzionario Archeologo di questo Istituto Responsabile della Tutela Archeologica dell'area interessata dall'intervento, dott.ssa Simona Di Gregorio;

dovendo verificare se, alla luce della presente istruttoria, sussistano i presupposti per un accoglimento favorevole della richiesta, si esprime come segue.

L'impianto in oggetto è costituito da 06 turbine eoliche della potenza complessiva di 34 MW e interessa i territori comunali di Ferrandina, Salandra e Garaguso. Gli aerogeneratori sono previsti nel comune di Ferrandina mentre nei comuni di Salandra e Garaguso ricadranno le opere di connessione. Il comune di Garaguso sarà interessato anche dalla realizzazione di una sottostazione elettrica nei pressi della Stazione Elettrica Terna già autorizzata e in corso di realizzazione. Gli aerogeneratori ad asse orizzontale saranno di due modelli: SG 5.0-145 con potenza unitaria di 5 MW e SG 6.0-155 con potenza unitaria di 6 MW, ciascuna avente diametro del rotore fino a 155 mt, altezza massima di 175 mt per SG 5.0-145 e di 200 mt per SG 6.0-155.

Il contesto in cui si inserisce l'area di intervento e gran parte del territorio all'interno del buffer sovralocale appartiene alla collina materana, a ovest della città, e rientra nella cosiddetta "Fossa Bradanica", composta principalmente da terreni sabbioso-argillosi.

Nello specifico, facendo riferimento alle unità fisiografiche, la parte del territorio comunale di Ferrandina in cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori, è caratterizzata da un paesaggio collinare terrigeno con tavolati, che costituisce l'unità prevalente nel buffer di 10 km. Lo stesso dicasi per la vasta area ricadente nei comuni di Grottole, Miglionico e Pomarico, posta a nord rispetto al sito d'intervento, compresa tra il Fiume Bradano ed il Fiume Basento. Sempre a nord, la valle del Fiume Basento (classificata come pianura di fondovalle) attraversa tutto il buffer da ovest ad est. A sud, nei territori di Ferrandina e Pisticci, si alternano le colline argillose e la pianura di fondovalle, occupata dal Torrente Salandrella. Una piccola area a sud-ovest del buffer, nei territori comunali di Accettura e Gorgoglione, è costituita da rilievi terrigeni con penne e spine rocciose.

Il paesaggio è caratterizzato dagli elementi tipici dei seminativi e della pastorizia, intervallati dalla macchia e dalla vegetazione calanchiva, e dai segni rurali antropici delle case coloniche e



dei piccoli manufatti risalenti agli anni della riforma fondiaria. Verso sud il paesaggio muta per la presenza predominante delle formazioni calanchifere, interrotte a tratti da uliveti e da aree a seminativo più o meno estese. L'insieme di ruderi dell'antica città di Uggiano delinea la sommità della collina che domina i costoni calanchivi detti "Costoni di Uggiano".

Il sistema insediativo, condizionato dalla variabilità e fragilità degli elementi naturali come sopra descritti è caratterizzato dalla presenza di piccoli centri urbani, distanti tra loro, posti sulle alture in posizione dominante.

L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti e aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, si configura pertanto come un elemento di criticità del progetto.

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un elemento di disturbo nel contesto paesaggistico in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza.

Per quanto attiene agli aspetti cumulativi, dall'analisi dell'elaborato di riferimento emerge la presenza di impianti eolici, alcuni già in esercizio, nell'area interessata.

Appare evidente che l'addensarsi di aerogeneratori nella medesima area determina un effetto di cumulo visivo non trascurabile.

Inoltre il comprensorio in esame è caratterizzato da un elevato potenziale archeologico in quanto occupato capillarmente da una fitta rete di insediamenti legati per lo più allo sfruttamento rurale del territorio. Pertanto la realizzazione dell'impianto rappresenterebbe un rischio notevole per la conservazione di un patrimonio culturale diffuso, rappresentato dai siti archeologici e dalla conservazione dei valori paesaggistici connessi.

A conclusione si rileva che il parco eolico in oggetto proposto dalla GR Value Development S.r.l. costituito da 06 turbine eoliche, si inserirebbe in un contesto marcato dalla presenza di altri impianti eolici e, quanto proposto, andrebbe ad aggravare una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico, per di più all'interno di un comparto di grande interesse paesaggistico ed archeologico all'interno del quale ricadrebbero i 06 aerogeneratori, le relative piazzole e buona parte delle opere di connessione.

Per tutte le criticità sopra esposte, questa Soprintendenza ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto comunica il proprio parere contrario alla sua realizzazione».

VISTA la nota Prot 117_21grvdp_WFER del 15/02/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 5240 del 16/02/2021, con cui la Società Proponente ha fornito osservazioni e integrazioni documentali a riscontro dei pareri negativi suindicati, espressi dalla Regione Basilicata e dal Comune di Ferrandina;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 28500 del 18/03/2021, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha comunicato alla Società proponente la necessità, rilevata dalla CTVA, di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10048 del 26/03/2021 il MiTE, ai sensi dell'art. 27, comma 8,

11



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

del D. Lgs. 152/2006 ha indetto per il 14/04/2020 la prima riunione della Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che, con nota 16932-P del 18/05/2021, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo di formulare eventuali osservazioni sul proprio parere endoprocedimentale, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società con Avviso del 14/01/2021 e pubblicate sulla piattaforma del MiTE;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 12358 del 26/10/2021, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, esaminati gli elaborati integrativi summenzionati, ha ritenuto di dover confermare il proprio parere negativo di cui alla nota prot. n. 281 del 13/01/2021;
CONSIDERATO il seguente contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale, espresso con nota prot. n. 950-I del 12/01/2021:

«Si fa seguito alla nota prot. 16932 del 18.05.2021, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni di competenza in relazione alle opere in oggetto, e alle note prot. n. 281 del 13.01.2021 (ns. prot. 1135 del 14.01.2021) e n. 12358 del 26.10.2021 (ns prot. 40700 del 02.12.2021), della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata (di seguito “Soprintendenza”).

Visto quanto riportato nei citati pareri 281 e 12358/2021;

Vista la documentazione pubblicata sul sito del MiTE, con particolare riguardo agli elaborati archeologici, per quanto riguarda le problematiche relative alla tutela archeologica, di competenza dello scrivente Servizio, si comunica quanto segue.

Dall’esame dei dati raccolti in fase di redazione progettuale e di quanto noto alla Soprintendenza grazie alle più recenti scoperte è possibile affermare che il territorio nel quale sono localizzate le opere da autorizzare, è caratterizzato da una fitta serie di presenze archeologiche di varia natura che testimoniano una frequentazione antropica pressoché ininterrotta dal Neolitico al Medio Evo.

Infatti, nonostante l’unica interferenza riscontrata sia quella tratto finale del cavidotto con il Tratturo comunale di San Mauro Forte-Salandra (tutelato con D.M. 22.12.1983), nell’area vasta oggetto di esame - con raggio di 5 km – sono presenti anche i seguenti beni, tutelati dal medesimo D.M.:

- Tratturo comunale Garaguso –Salandra;
- Tratturo comunale San Mauro Forte –Salandra;
- Tratturo comunale Aia Pulcinella;
- Tratturo comunale Garaguso - San Mauro Forte;
- Tratturo comunale San Leonardo,

nonché l’area archeologica di Madonna del Monte tutelata con DM 20.03.1995, situata a meno di 450 m dal tracciato del cavidotto che, di conseguenza, ricade in zona non idonea alla realizzazione di impianti eolici ai sensi della L.R. 54/2015.

Nella medesima area, grazie alle analisi indirette (spoglio della bibliografia, dei dati d’archivio e foto interpretazione) e alle ricognizioni, sono stati identificati 34 siti di interesse archeologico, *“per lo più rappresentati da sepolture e aree di frammenti di età ellenistico-romana riferibili con molta probabilità a insediamenti rurali legati allo sfruttamento del territorio”*.

Inoltre, a seguito dei lavori di realizzazione della stazione elettrica Terna nel Comune di Garaguso, è stata individuata *“una struttura, inquadrabile tra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. e interpretabile come parte di un impianto di tipo rurale”* che ricade in prossimità della sottostazione elettrica in progetto.

A

Tutto ciò considerato, visto l'elevato potenziale archeologico dell'area, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere che la realizzazione del parco eolico in oggetto, oltre a costituire un potenziale pericolo per i depositi archeologici conservati in subsidenza, risulterebbe pregiudizievole alla tutela del paesaggio archeologico, ancora percepibile nell'assetto attuale del territorio, e alla valorizzazione e fruizione delle importanti aree archeologiche presenti nell'area vasta di indagine».

VISTO che con nota 92645 del 31/08/2021 il MiTE ha informato la Scrivente dell'avvenuto cambio di titolarità del procedimento, che, a partire dal 04/08/2021, è passato dalla GR Value Development S.r.l. alla GR Value Ferrandina S.r.l.;

RITENUTO di condividere e fare proprie i contributi istruttori sopra riportati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

Premessa.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto, costituito da 6 aerogeneratori, di cui due aventi potenza unitaria di 5 MW e **altezza complessiva fuori terra di 175 m** (turbine FERA1 e FERA2) e **di 200 m** (turbine FERA3 – FERA6); da **circa 20 km di cavidotto interrato** e da una **cabina di consegna** condivisa da realizzare in prossimità della stazione Terna denominata “Garaguso”.

L'impianto, denominato “Montagnola”, avrà potenza nominale pari a **34 MW** (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), è stato sottoposto a procedura VIA di competenza statale.

L'area individuata per la realizzazione dell'impianto interessa i territori comunali di **Ferrandina, Salandra e Garaguso**, tutti in provincia di Matera. Più precisamente, il Comune di Ferrandina sarà interessato dall'installazione di tutti e sei gli aerogeneratori costituenti il parco eolico e dalla realizzazione di parte del cavidotto di interconnessione; il comune di Salandra da buona parte del cavidotto esterno, mentre il Comune di Garaguso ospiterà l'ultimo tratto del cavidotto di trasporto dell'energia prodotta oltre alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) per la connessione dell'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da realizzare in adiacenza ad una cabina primaria Terna, autorizzata nell'ambito di altro procedimento di AU, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, in località “Vaccharizza” nel settore sud orientale del territorio comunale di Garaguso.

A




Figura 1 Localizzazione delle opere progettate su IGM

Layout di progetto, con localizzazione delle opere nell'Area vasta d'Indagine (dall'elaborato della Società, Relazione sugli interventi di ripristino, restauro e compensazione ambientale)

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI).

Sotto il profilo archeologico, in base alle analisi condotte sulla documentazione progettuale dalla competente Soprintendenza e confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, si rileva che il comparto territoriale interessato dalla realizzazione dei 6 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta un elevato indice di significatività archeologica, sicché la realizzazione dell'impianto in oggetto, oltre a costituire un potenziale pericolo per i depositi archeologici conservati in subsidenza, risulterebbe pregiudizievole alla tutela del paesaggio archeologico, ancora percepibile nell'assetto attuale del territorio, e alla valorizzazione e fruizione delle importanti aree archeologiche presenti nell'area vasta di indagine.

In particolare, si evidenzia l'**interferenza diretta** del tratto finale del cavidotto con il **Tratturo comunale di San Mauro Forte-Salandra (tutelato con D.M. 22.12.1983)** e si rileva che, nell'area vasta oggetto di esame - con raggio di 5 km - sono presenti anche altri tratturi, tutelati dal medesimo

D.M. (Garaguso –Salandra; San Mauro Forte –Salandra; Aia Pulcinella; Garaguso - San Mauro Forte; San Leonardo), nonché **l'area archeologica di Madonna del Monte tutelata con DM 20.03.1995**, situata a meno di 450 m dal tracciato del cavidotto che, di conseguenza, ricade in zona non idonea alla realizzazione di impianti eolici ai sensi della L.R. 54/2015.

Sotto il **profilo architettonico** e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni che ricadono prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati (Ferrandina, Salandra, Garaguso) collocati in posizione orografica elevata, dai quali la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, si deve segnalare la presenza di manufatti di interesse storico, come le masserie, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, per le quali è **in corso il procedimento per il riconoscimento del particolare interesse culturale**: "Casino Bitonti", "Masseria Murante" "Masseria Lo Bianco", "Casino Turrini", Masseria San Nicola o Ciquera", "Masseria La Parata", Masseria Sant'Elia", "Casino S. Maria di Valenzano",


Va altresì messa in rilievo la vicinanza degli aerogeneratori al "**Castello di Uggiano (Ogiano)**", dichiarato di **interesse particolarmente importante con D.M. 6 marzo 1971** a sud-est, in agro di Ferrandina, dal quale la maggior parte delle pale distano soltanto 5 km.

Nel raggio di 5-6 km si ritrovano anche la "Chiesetta dell'Annunziata" posta a ovest, in agro di Salandra, (distante dalle torri A1 e A6, circa 5.000 mt); **l'area di vincolo di detto bene è interessato anche dall'attraversamento del cavidotto interrato**; "Palazzo Motta" e "Palazzo Spaziante" a Ovest, nel centro storico di Salandra, distanti dalla torre A6 circa 5.700 mt; il "Convento di S. Francesco" a nord, nell'abitato di Grottole, distante dalla torre A1 e A2 circa 6.000 mt.

Sotto il **profilo paesaggistico**, oltre a rimarcare l'estraneità di elementi verticali di notevole altezza in un contesto agricolo, si vuole sottolineare la visibilità degli aerogeneratori da siti e aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.

A mero titolo d'esempio, si riportano di seguito alcuni dei fotoinserimenti, che, benché prodotti in numero esiguo e da punti di vista collocati a notevole distanza dall'impianto, danno ragione del notevole impatto visivo che la realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe, introducendo elementi di disturbo nel contesto paesaggistico in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico.

La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, ricadrebbe in un'area in cui il rapporto percettivo e storico-antropico si basa sulla dicotomia tra suoli pianeggianti coltivati e rilievi montuosi.



Carta dei vincoli dell'area. Vincoli paesaggistici e storico-architettonici.

P.O.V. S: RIPRESA FOTOGRAFICA DAL CASTELLO DI SICHINULFO (Comune di Grottole)



ANTE



POST

A

P.O.V. Q: RIPRESA FOTOGRAFICA DALLA S.P. FERRANDINA-SALANDRA (Loc. Facinette)



P.O.V. Q: RIPRESA FOTOGRAFICA DALLA S.P. FERRANDINA-SALANDRA (Loc. Facinette)



RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l’Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale”**, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree**

protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;

- **Il medesimo PST**, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "*... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni*" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo

puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;

- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);

*

- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”*;

CONSIDERATO che, in materia di *“Tutela, governo ed uso del territorio”* la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”*;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;

- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”**;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto**;
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di**

paesaggi in un alternarsi di tipologie di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;

- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;



RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il burden sharing avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PLEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- A trainare l’ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PLEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione ecologica e del Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel



frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società GR Value Ferrandina S.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico denominato "Montagnola" composto da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 34 MW, sito nel Comune di Ferrandina (MT) e delle relative opere di connessione site anche nel Comune di Salandra (MT) e Garaguso (MT).

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it